Lacco Ameno:

Il TAR boccia la demolizione comunale

Lacco Ameno: Demolizione Opere Edilizie Realizzate In Localita' Casasiano E Ripristino Dello Stato Dei Luoghi - Ord. N. 13/2010.La predetta istanza cautelare non può trovare accoglimento in relazione alla sua natura monitoria ed all'inattualità del pregiudizio. Sospeso l'abbattimento.

Pronta la determina per l'impegno di spesa in favore della Lacco Ameno Servizi, il Comune di Lacco Ameno affila i picconi per l'abbattimento Scotto Galletta, ma il TAR li spunta. È TAR War! È intenzione del comune di Lacco Ameno in questo caso particolare raggiungere l'abbattimento dell'immobile, eppure per il tribunale regionale, divenuto d'improvviso quello più importante d'Italia l'intento non è legittimo! Per questo motivo RESPINGE l'istanza di demolizione redatta dal Comune di Lacco Ameno nella persona del suo Sindaco, Irace. Questo provvedimento, come è ovvio, rende di fatto nulla l'ordinanza ed i suoi effetti. Sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2010, proposto da: Francesco Scotto Galletta, padre di Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono, Il Presidente Angelo Scafuri si è espresso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza di demolizione n. 13/2010 di opere edilizie realizzate in localita' Casasiano e ripristino dello stato dei luoghi; la predetta istanza cautelare non può trovare accoglimento in relazione alla sua natura monitoria ed all'inattualità del pregiudizio, essendo l'ordine di procedere alla demolizione fissato "entro 48 ore dalla data di notifica del provvedimento di dissequestro disposto dall'A.G." e non essendo stata individuata alcuna data precisa per la minacciata demolizione in danno, per la quale andrà comunque emanato ulteriore formale provvedimento. Speriamo solo che ora gli amministratori lacchesi non se la prendano troppo per il mancato effetto e gridino al complotto di un TAR anch'esso di parte per avere raccolto le giuste eccezioni sollevate da un semplice cittadino o sarà TAR WAR anche qui.

I PARTICOLARI

Tar Campania

Sede di Napoli
Dettaglio del Ricorso

Num. Reg. Gen.: 1292/2010 Data Dep.: 08/03/2010 Sezione: 6
Oggetto del ricorso: DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN LOCALITA' CASASIANO E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ORD. N. 13/2010.
Istanza di fissazione:
Istanza di prelievo: NO
Ricorrenti/Resistenti
Tipo Nome Cognome / Istituzione
RICORRENTE SCOTTO GALLETTA FRANCESCO
RESISTENTE COMUNE DI LACCO AMENO IN PERSONA DEL SINDACO P.T.

Avvocati
Nome: SALVATORE Cognome: CONTE
Indirizzo , Tel.

Nome: ANTONIO Cognome: IACONO
Indirizzo , Tel.

Atti Depositati
Deposito Tipo Parte Parte Atto Depositato
11/03/2010 RESISTENTE COMUNE DI LACCO AMENO IN PERSONA DEL SINDACO P.T. MEMORIA > DI COSTITUZIONE

08/03/2010 RICORRENTE SCOTTO GALLETTA FRANCESCO DOMANDA > FISSAZIONE UDIENZA

08/03/2010 RICORRENTE SCOTTO GALLETTA FRANCESCO RICORSO

Provvedimenti Collegiali
Nessun Provvedimento

Provvedimenti Monocratici
Esito Tipologia Data Decreti Numero
RESPINGE DECRETO CAUTELARE 10/03/2010 201000543

Non è stata fissata alcuna Udienza
N. 00543/2010 REG.DEC.

N. 01292/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2010, proposto da:
Francesco Scotto Galletta, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Iacono, con domicilio eletto in Napoli, viale Michelangelo N. 65;
contro
Comune di Lacco Ameno in Persona del Sindaco P.T.;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza di demolizione n. 13/2010 di opere edilizie realizzate in localita' casasiano e ripristino dello stato dei luoghi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;
Considerato che:
la predetta istanza cautelare non può trovare accoglimento in relazione alla sua natura monitoria ed all'inattualità del pregiudizio, essendo l'ordine di procedere alla demolizione fissato "entro 48 ore dalla data di notifica del provvedimento di dissequestro disposto dall'A.G." e non essendo stata individuata alcuna data precisa per la minacciata demolizione in danno, per la quale andrà comunque emanato ulteriore formale provvedimento;

P.Q.M.
RESPINGE l'istanza indicata in motivazione.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli il giorno 10 marzo 2010.

Il Presidente
Angelo Scafuri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 10/03/2010
IL SEGRETARIO